

- CiVIT - <http://www.civit.it> -

Indicazioni in ordine alla pubblicazione degli atti di governo del territorio (art. 39 del d.lgs. n. 33/2013)

- La Commissione ha ricevuto alcune richieste di chiarimento in merito alla pubblicazione degli atti di governo del territorio.

- Premesso che, stando all'art. 39, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 ossia dal 20 aprile 2013, le amministrazioni devono pubblicare gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti e, per ciascuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche gli schemi di provvedimento precedenti all'approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici

- Considerato che, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. f), del d.l. n. 70/2011, convertito in legge dall'art. 1, c. 1, della l. n. 106/2011, già a partire dal 13 luglio 2011, i Comuni erano tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici

- In linea con la finalità generale del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, tenuto conto dell'impatto che gli atti di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla comunità da essi interessata e che gli stessi hanno normalmente durata pluriennale,

la Commissione ha espresso l'avviso che:

le amministrazioni siano tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio vigenti, ancorché approvati precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.

Per gli strumenti adottati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicità degli atti approvati è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 39, c. 3, del medesimo decreto.

17 settembre 2013